

CITTÀ DI  
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**Oggetto:** *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica in occasione della manifestazione anarchica prevista per il giorno sabato 25 marzo 2023 .*

## IL SINDACO

**Premesso** che il giorno 29 marzo 2023 si terrà, presso l'Aula Bunker di Mestre, il processo di appello nei confronti di un anarchico spagnolo; 1

**Rilevato** che da varie fonti giungono segnali concordanti relativi ad una manifestazione di solidarietà non autorizzata di soggetti dell'area anarchica provenienti dalle Regioni del Nord-Est e da paesi europei, prevista per sabato 25 marzo 2023 a Venezia in Campo Santa Margherita;

**Osservato** l'esito delle recenti analoghe manifestazioni che si sono svolte in varie città italiane e le ricadute sull'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Considerato** che la città di Venezia è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità;

**Richiamato** il C.P.O.S.P. del 21 marzo 2023 e le richieste e determinazioni emerse in tale sede;

**Ritenuto** di dover adottare adeguate misure volte a disciplinare la circolazione pedonale e acquea nella zona direttamente e indirettamente interessata dalla manifestazione, garantendo al contempo la sicurezza delle cose e delle persone;

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

**Visti:**

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Com. Capo Dott. Gianfranco Zarantonello – Responsabile Gabinetto del Comandante e Affari Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comandante Generale Polizia Locale Venezia

- l'articolo 7 *bis* del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

**Dalle ore 06:00 di sabato 25 marzo 2023** e fino alla dichiarazione di “cessata esigenza” promanata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, i plateatici presenti in campo Santa Margherita, Rio Terà Canal, Fondamenta Gheradini, Campo San Barnaba e Campiello Mosca dovranno essere chiusi e ritirati, in modo tale che non rimangano sedie, tavolini o altri arredi sul suolo pubblico;

**Dalle ore 12:00 di sabato 25 marzo 2023** e fino alla dichiarazione di “cessata esigenza” promanata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:

- le attività di commercio ambulante su sede fissa presenti in Campo Santa Margherita dovranno cessare l'attività di vendita e ritirare le attrezzature utilizzate per la stessa;
- le attività commerciali con sede in Campo Santa Margherita, Rio Terà Canal, Fondamenta Gheradini e Campo San Barnaba dovranno ritirare la merce, gli espositori ed ogni altro tipo di arredo eventualmente presente all'esterno delle attività.

I cestini dei rifiuti collocati in Campo Santa Margherita, Rio Terà Canal, Fondamenta Gheradini e Campo San Barnaba, dovranno essere rimossi a cura di Veritas s.p.a. e ove ciò non fosse possibile, gli stessi dovranno essere sigillati.

La Polizia Locale avrà la facoltà di interdire l'accesso alla zona di Campo Santa Margherita ed ad ogni altro campo/calle/ponte, garantendo in ogni caso, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle abitazioni private ubicate all'interno dell'area oggetto di limitazioni, e di deviare il traffico pedonale e acqueo su percorsi alternativi.

## INFORMA

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 *bis*, commi 1 e 1 - *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg. 15 e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.

**IL SINDACO**  
**Luigi Brugnaro (\*)**

(\*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa